



AC 2845

Conversione in legge, con modificazioni del DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Proposte emendamenti

4.0

Proroga della tutela ai lavoratori fragili

5.0

Graduatorie per soli titoli

5.1

Reclutamento dalle graduatorie provinciali

5.2

Proroga mobilità straordinaria per il personale di ruolo

5.3

Proroga del termine di blocco dei comandi, distacchi, fuori ruolo o utilizzazioni del personale docente e ATA presso altre pubbliche amministrazioni e presso enti, associazioni e fondazioni

5.4

Proroga termini incarichi dirigenti tecnici

5.5

Proroga limiti servizio scuole italiane del personale dipendente all'estero

5.6

Proroga riapertura GAE

5.7

Stabilizzazione del personale

5.8

Proroga dei contratti del personale dell'organico Covid-19 al 30 giugno

5.9

Trasformazione in organico di diritto dell'organico COVID

5.10

Proroga validità normativa pensionamenti

5.11

Conferma nei ruoli

5.12

Revisione organici

5.13

Rapporto alunni docenti

5.14

Adeguamento organico di fatto all'organico di diritto

5.15

Organico di potenziamento infanzia

5.16

Organico di potenziamento ATA

5.17
Organico di potenziamento educatori
5.18
Revisione criteri organico sostegno
5.19
Proroga contratti FF DSGA
5.20
Proroga indennità di reggenza FF DSGA
5.21
Proroga contratti al 31 agosto
5.22
Proroga contratti personale ATA su posti LSU
5.23
Prove suppletive docenti paritarie
5.24
Prove suppletive docenti impossibilitati per ragioni sanitarie
6.0
Proroga reclutamento ricercatori a tempo indeterminato e istituzione albo ricercatori universitari
6.1
TFA Sostegno
6.2
Specializzazione docenti
6.3
Ricerca, Proroga redazione POLA
6.4
Servizio nelle istituzioni AFAM
6.5
Modifica alla legge 27 dicembre 2019 n. 160
11.0
Proroga della tutela ai lavoratori fragili

4.0

All'articolo 4, inserire il seguente comma:

Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come riscritto dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "15 ottobre 2020" sono sostituite con "termine dello stato di emergenza".

Motivazione [Proroga della tutela ai lavoratori fragili]: la modifica si propone di tutelare tutti i lavoratori fragili nel caso in cui non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, affinché il periodo di assenza dal lavoro sia equiparato al ricovero ospedaliero e non metta a rischio il contratto di lavoro.

5.0

Al comma 2 dell'articolo 5 si aggiunge in fine

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per soli titoli ai fini dell'assunzione dei docenti su tutti i posti

vacanti e disponibili entro il 30 giugno 2021. È garantito l'inserimento nella suddetta graduatoria a quanti abbiano raggiunto i 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle precedenti procedure concorsuali.

Motivazione [Graduatoria per soli titoli]: l'attuale situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico.

5.1

Al comma 2 dell'articolo 5 si aggiunge in fine

In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Motivazione [Reclutamento dalle graduatorie provinciali]: in presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d'istituto, trasformate in provinciali, previa attivazione di un percorso telematico abilitante per i docenti privi di abilitazione. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

5.2

All'articolo 5, inserire il seguente comma:

"All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto a tutto il personale docente di ruolo assunto al 15 settembre 2021, in deroga ai vincoli di permanenza vigenti".

Motivazione [Proroga mobilità straordinaria per il personale di ruolo]: la disposizione proroga i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria, in vista dell'attuazione del nuovo concorso ordinario e straordinario e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.

5.3

All'articolo 5, inserire il seguente comma:

All'articolo 1 del comma 331 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola "2015" è sostituita con "2022".

Motivazione [Proroga del termine di blocco dei comandi, distacchi, fuori ruolo o utilizzazioni del personale docente e ata presso altre pubbliche amministrazioni e presso enti, associazioni e fondazioni]: il blocco disposto dalla norma

richiamata ha privato il personale docente e Ata della possibilità di poter svolgere un periodo di servizio presso altre pubbliche amministrazioni e presso enti, associazioni e fondazioni. Tale blocco, però, impedisce al personale interessato di poter ampliare il proprio bagaglio esperienziale, il cui potenziamento rappresenta, invece, un elemento di interesse e arricchimento per la stessa amministrazione scolastica. La proroga richiesta dall'emendamento – che peraltro non necessita di alcuna copertura poiché tutti gli oneri sono a carico dall'amministrazione o degli enti presso cui il dipendente è posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzo - si propone di consentire a docenti e personale Ata di poter fruire di tale possibilità fino al 1 settembre 2022.

5.4

All'articolo 5, inserire il seguente comma:

“al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge del 29 ottobre 2019, n. 126, come convertito nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono eliminate le seguenti parole “e comunque entro il 31 dicembre 2020”.

Motivazione [Proroga termini incarichi dirigenti tecnici] È prorogata la durata degli incarichi di dirigente tecnico conferiti ex articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nelle more del concorso ancora da espletare per far funzionare l'amministrazione scolastica a fronte di oltre 8 mila sedi di dirigenza scolastica e 14 mila scuole private, 8 milioni di studenti e 1,3 milioni di lavoratori.

5.5

All'articolo 5, inserire il seguente comma:

- All' articolo 19 comma 4 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, la parola “sei” è sostituita con la parola “tre”;

- L'articolo 21 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64 è sostituito come segue:

1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

2. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per tre anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima di tre anni in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Il trasferimento da una ad altra sede all'estero è consentito a domanda dopo tre anni di servizio nella stessa sede o per ragioni di servizio. Il personale può essere trasferito a domanda se garantisce almeno tre anni di servizio nella nuova sede di destinazione.

- L'articolo 37 comma 8 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito come segue: “Il personale scolastico già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, destinato all'estero per un periodo di servizio di 9 anni e il personale scolastico destinato all'estero per un periodo di 5 anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori 4 anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto ad essere destinato all'estero per ulteriori 3 anni dopo aver superato le prove di selezione di cui all'articolo 19.

Il personale in servizio in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a 6 e inferiore o pari a 9 anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di 12 anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dal suddetto articolo 19.”

Motivazione [Proroga limiti servizio scuole italiane del personale dipendente all'estero] la proroga dei termini di durata del servizio nelle scuole italiane all'estero si rende necessaria per non disperdere la professionalità acquisita del personale già in servizio nelle scuole italiane all'estero e per non violare il principio di affidamento.

5.6

All'articolo 5, inserire il seguente comma:

All'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla fine del periodo, aggiungere il seguente testo: *“I termini per l’inserimento nelle suddette graduatorie sono prorogati per tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo, con decreto del ministro dell’Istruzione da emanarsi entro il 30 giugno 2021.”*

Motivazione [Proroga riapertura Gae]: per sopperire alla sospensione di tutte le procedure concorsuali e all'abuso di contratti a tempo determinato è richiesta una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l'utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato nelle graduatorie ad esaurimento, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012. Occorrono altresì procedure semplificate di abilitazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

5.7

All'articolo 5, inserire il seguente comma:

Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, amministrativo, educativo delle istituzioni scolastiche e con i ricercatori a tempo determinato degli Atenei, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, e degli enti di ricerca, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi di servizio, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, lo stesso è convertito a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Motivazione [Stabilizzazione del personale scolastico, delle Accademie, dei Conservatori]: Nell'attesa dell'esito della denuncia Anief al Consiglio d'Europa l'emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d'infrazione n. 2014/4231 sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l'approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016. Nell'ordinamento giuridico italiano infatti non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei posti vacanti e disponibili. La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma 11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, e il personale delle Accademie e dei

Conservatori di cui al comma 12. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico del personale di ruolo.

5.8

All'articolo 5, inserire il seguente comma:

Al fine di assicurare in tutti gli ordini di scuola la funzionalità di ogni singolo istituto nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.

Motivazione [Proroga dei contratti del personale dell'organico Covid-19 al 30 giugno]: In vista della piena funzionalità degli istituti appare irragionevole che i circa 60-70 mila docenti che costituiscono l'organico Covid siano nominati come supplenti brevi: si tratta, in media, di un insegnante in più per ognuno dei 42 mila plessi scolastici che si metterà a disposizione dei dirigenti scolastici per permettere loro di dare seguito a tutte le disposizioni previste da ogni singolo istituto nell'ambito della sua autonomia.

5.9

All'articolo 5, inserire il seguente comma:

Il comma 6-quater dell'articolo 32 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è riscritto come segue:

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così modificata:

“b) attivare in organico di diritto, ulteriori incarichi di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con decorrenza giuridica dall'1 settembre 2020 ed economica dalla presa di servizio, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro.”

Motivazione [Trasformazione in organico di diritto dell'organico COVID]: appare irragionevole che le nuove risorse previste dalla L. 77/2020 non siano introdotte in modo permanente in organico di diritto. In caso di sospensione delle attività in presenza, riprenderebbero comunque le attività di didattica a distanza, pertanto per garantire la continuità didattica, è opportuno consentire ai lavoratori la prosecuzione dell'incarico in modalità di lavoro agile.

5.10

All'articolo 5, inserire il seguente comma:

Per il personale docente, educativo e Ata è prorogata, a partire dal 2021, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, la validità delle disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Motivazione [Proroga validità normativa pensionamenti]: il carattere peculiare della professione dirigenziale rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all'attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico e discenti necessita di un'apposita finestra che permetta l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta "Fornero".

5.11

All'articolo 5, inserire il seguente comma:

Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche delle scuole dell'infanzia e primaria sono confermati i ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma."

Motivazione [Conferma nei ruoli]: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità, in ragione della sospensione delle procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l'annullamento di provvedimenti notificati durante l'anno in corso, nelle more dell'espletamento dei nuovi concorsi.

5.12

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

Si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.

Motivazione [Revisione organici]: occorre una revisione degli organici sia del personale docente che ATA che consenta una piena funzionalità dell'autonomia scolastica per il contrasto alla povertà educativa anche in situazioni di emergenza.

5.13

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

È riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.

Motivazione [Rapporto alunni docenti] Il miglioramento del rapporto alunni/docenti ha ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consente di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento.

5.14

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

Sono ridefinite le piante organiche di cui all'art.6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del Capo secondo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con particolare attenzione al settore scolastico, l'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto in assenza di ragioni sostitutive e in presenza di posti in deroga assegnati per coprire effettive esigenze.

Motivazione [Adeguamento organico di fatto all'organico di diritto]: la modifica interviene in vista dello sblocco delle assunzioni sul 100% del turnover e per garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa grazie all'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto per il funzionamento degli uffici pubblici, in particolar modo nella scuola dove i posti in deroga sul sostegno costituiscono oggi più del 40% della pianta organica.

5.15

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per personale della scuola dell'infanzia. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'Infanzia.

Motivazione [Organico di potenziamento scuola dell'infanzia]: La L. 107/2015 ha disposto l'introduzione dell'organico di potenziamento, integrato all'interno dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, escludendo immotivatamente i docenti della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Anche in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 ee C-418/13), è necessario procedere alla stabilizzazione anche dei precari di questi settori della scuola su tutti i posti vacanti e disponibili nella scuola dell'Infanzia (oltre 8mila), per il personale Ata (oltre 20mila) e per il personale educativo (oltre 500). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma

5.16

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per personale Ata. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 20 mila unità per il personale Ata- La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione [Organico di potenziamento ATA]: La L. 107/2015 ha disposto l'introduzione dell'organico di potenziamento, integrato all'interno dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, escludendo immotivatamente i docenti della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Anche in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), è necessario procedere alla stabilizzazione anche dei precari di questi settori della scuola su tutti i posti vacanti e disponibili nella scuola dell'Infanzia (oltre 8mila), per il personale Ata (oltre 20mila) e per il personale educativo (oltre 500). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma

5.17

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale educativo. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione [Organico di potenziamento educatori]: La L. 107/2015 ha disposto l'introduzione dell'organico di potenziamento, integrato all'interno dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, escludendo immotivatamente i docenti della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Anche in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), è necessario procedere alla stabilizzazione anche dei precari di questi settori della scuola su tutti i posti vacanti e disponibili nella scuola dell'Infanzia (oltre 8mila), per il personale Ata (oltre 20mila) e per il personale educativo (oltre 500). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma.

5.18

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

Sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Motivazione [Revisione criteri organico sostegno]: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità.

5.19

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

Al comma 1 dell'articolo 32-ter della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 è soppresso il terzo periodo.

Motivazione [Proroga contratti FF DSGA] appare irragionevole che dopo un ventennio speso su incarichi di primaria importanza per la gestione delle singole istituzioni scolastiche, adesso i FF DSGA rischiano di essere licenziati a causa di un bando concorsuale che non ha consentito loro di rientrare nei parametri di legge. È ingiusto che il servizio svolto su incarico specifico con formazione attinente non sia valso a garantire loro il contratto a tempo indeterminato, non confermando la stessa mansione assunta fino ad oggi.

5.20

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

Al comma 1 dell'articolo 32-ter della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 al terzo periodo si aggiunge in fine: "e conseguentemente sono prorogate le indennità di reggenza al suddetto personale."

Motivazione [Proroga indennità di reggenza FF DSGA] è ragionevole la previsione della proroga delle indennità di reggenza al personale che per anni ha consentito la funzionalità delle istituzioni scolastiche e che potrà affiancarsi al personale neo assunto che non gode della medesima esperienza.

5.21

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

Sono prorogati al 31 agosto i contratti di supplenza per cattedre e posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico.

Motivazione: [Proroga contratti docenti al 31 agosto] In ossequio a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999 è ragionevole prevedere le coperture dei posti effettivamente vacanti e disponibili mediante il conferimento di supplenze annuali e cioè estese all'intero anno scolastico - che ha termine al 31 agosto - alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili evitando così le richieste di risarcimento.

5.22

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

Le supplenze su posti residuati all'esito delle procedure di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogate al 31 agosto.

Motivazione [Proroga contratti personale ATA]: la previsione risponde all'opportunità di valorizzare l'esperienza acquisita dal personale ATA assunto come supplente in circostanze eccezionali per la scuola come quelle legate all'emergenza epidemiologica.

5.23

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

Sono previste prove suppletive alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 come convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per i docenti in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a) del suddetto decreto, tramite servizio prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie.

Motivazione [Prove suppletive docenti paritarie] Si rammenta che le scuole paritarie appartengono al sistema nazionale di istruzione e che ai sensi del d.l. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta sono state sostituite con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

5.24

All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma

Sono previste prove suppletive alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 come convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per i docenti impossibilitati a svolgere prove per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Motivazione [Prove suppletive docenti impossibilitati] appare ragionevole che ai docenti impossibilitati a sostenere le prove per ragioni legate all'epidemia sia garantito il diritto a partecipare alle procedure di reclutamento.

6.0

All'articolo 6, inserire il seguente comma:

Per la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2021/22 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di

collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 30 giugno 2020. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Motivazione [Proroga reclutamento ricercatori a tempo indeterminato e istituzione albo ricercatori universitari]: la norma intende rispondere alla Causa pendente presso la Corte di giustizia europea sulla messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, rispetto alla violazione della Direttiva n. 70/99 UE, attraverso la creazione di uno specifico albo nazionale rispettoso della Carte europea.

6.1

Si inserisce il comma 9-bis

Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.

Motivazione [TFA sostegno]: in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali risulta necessario pianificare procedure semplificate di specializzazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio per evitare che il prossimo anno almeno 40 mila insegnanti risultino in servizio su posti di sostegno senza specializzazione.

6.2

Si inserisce il comma 9-bis

Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 59 sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 24 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.

Motivazione [Specializzazione docenti]: in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali risulta necessario pianificare procedure semplificate di abilitazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio e al personale di ruolo che vuole presentare domanda di passaggio.

6.3

All'articolo 6, inserire il seguente comma:

Per l'anno 2021, il termine previsto al comma 4-bis lettera a) dell'art. 263 decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 aprile 2021.

Motivazioni [Proroga redazione POLA] Considerati lo stato di emergenza, le difficoltà a svolgere compiutamente il previsto confronto con le OO.SS. e la proroga (già inserita) al 31 marzo dell'incremento del lavoro agile fino al 50% dei dipendenti della pubblica amministrazione, si ritiene utile prorogare sino al 30 aprile 2021 anche il termine per la redazione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) (Art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato dall'art. 263 del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020)

6.4

Dopo il comma 8 è inserito il seguente comma

9. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2020/2021 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2021, il comma 1 dell'articolo 489 e il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e il comma 14 dell'art. 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124, per il solo anno accademico 2020/2021, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2021 fino al termine dell'anno accademico 2020/2021. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili.

Motivazione [Servizio nelle istituzioni AFAM] Con il presente emendamento si vuole dare risposta al grave problema contingente di cui soffre il personale precario delle Istituzioni AFAM, ancora in attesa di ricevere i contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Tale grave situazione, nella quale vengono scontati ritardi determinati essenzialmente dalla situazione in cui si è venuta a trovare per molti mesi la neo-costituita struttura ministeriale del M.U.R. (fino a tutto il mese di settembre infatti non si è avuto il completamento dei quadri dirigenti del costituito Ministero dell'Università e della Ricerca con particolare nocumento per la Direzione generale AFAM), con sostanziale blocco della definizione e attivazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, rischia seriamente di intaccare i diritti e gli interessi tanto patrimoniali che giuridici del personale docente.

Infatti, se permanessero i termini previsti dalle vigenti norme: da una parte quelle in materia di riconoscimento del servizio prestato e dall'altra quelle che individuano la competenza al pagamento degli stipendi delle Ragionerie provinciali dello Stato dall'altro, il personale docente AFAM, per cause estranee alla propria personale responsabilità, si ritroverebbe con un anno di servizio non valido a tutti gli effetti di legge (per mancato raggiungimento del limite minimo di giorni di servizio previsto dall'art. 11 della L. 124/99) con il contestuale rischio di vedersi limitare il proprio contratto al 31 luglio del 2021, anziché fino al 31 ottobre 2021 come dovuto in caso di supplenze annuali, per il solo fatto di avere assunto effettivo servizio, con il contratto annuale, dopo il 31.12.2020 e il 01.02.2021 (termini della L. 124/99).

Il presente emendamento, se accolto, solleverebbe il Governo da situazioni imbarazzanti e potenzialmente esplosive: infatti, per responsabilità non degli interessati ma dell'intero sistema, molte unità di personale (nell'ordine 25% circa della forza lavoro del comparto AFAM) oggi rischiano seriamente: a) di non veder riconosciuto l'anno di servizio espletato su posto vacante o disponibile, con evidenti riflessi sulla ricostruzione della carriera, b) di vedersi notificare contratti per supplenze brevi, in luogo di quelle annuali dovute, con consistenti decurtazioni economiche.

6.5

All'articolo 6 si aggiunge il seguente comma

All'art. 1 comma 284 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole "per un periodo massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti "per un periodo massimo di cinque anni, così come previsto dall'art. 2 comma 6 della legge 21 dicembre 1999 n. 508"

Motivazione [Modifica alla legge 27 dicembre 2019 n. 160] Già all'epoca dell'emanazione della legge di Riforma del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 21 dicembre 1999 n. 508, il legislatore ebbe modo di individuare nel prevedibile forte sviluppo dell'offerta formativa impartita nei Conservatori, nelle Accademie e negli Istituti Musicali Pareggiati una delle criticità cui far fronte, alla luce del sostanziale blocco degli organici esistente nel sistema.

L'art. 2 comma 6 della legge intendeva rispondere a tale problema: in esso si prevede e prescrive che "Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili".

Nel ventennio trascorso, effettivamente si è assistito a un grande movimento di rinnovamento degli ordinamenti didattici: i DD.MM. applicativi del DPR 212/2005 hanno attestato il passaggio dalle 32 Scuole del Conservatorio del pre-vigente ordinamento agli oltre 110 settori disciplinari dell'Ordinamento didattico musicale riformato. Analogamente, le Accademie hanno visto il sostanziale decuplicarsi dei corsi accademici, con una rilevantissima introduzione di nuovi linguaggi artistici.

A tale sviluppo le Istituzioni hanno fatto fronte con gli incarichi di insegnamento affidati a personale esterno alle Istituzioni, selezionato attraverso procedure di evidenza pubblica.

Tale assetto ha rischiato di essere irreversibilmente messo in crisi dal novellato art. 7 comma 5bis del D. Lgs. 165/2001, che ha introdotto il divieto per la P.A., a far data dal 1 luglio 2019, di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuata.

L'art. 1 comma 284 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha dato risposta alla crisi cui andavano incontro le Istituzioni, introducendo la deroga al divieto di stipula dei contratti di collaborazione in favore delle Istituzioni AFAM per un triennio.

Con l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2020 n. 178, il legislatore ha definitivamente posto al centro dell'attenzione collettiva la necessità di un allargamento degli organici: così i comma 888-889 dell'art. 1, che stanziavano fino a 70 ml di euro a regime per sostenere l'ineludibile implementazione degli organici delle Istituzioni AFAM.

I tempi tecnici di attuazione della su citata previsione normativa, unitamente allo slittamento dell'efficacia delle previsioni regolamentari del DPR 143/2019, rischiano però di provocare una cesura nella necessaria continuità didattica oggi attiva nelle Istituzioni con grave pregiudizio per la tenuta generale del sistema. L'emendamento, dando concreta attuazione alla previsione normativa già presente nella legge 508/1999, garantisce il necessario e ordinato transito al nuovo sistema disegnato dal DPR 143/2019 e dalla legge 178/2020

11.0

All'articolo 11, inserire il seguente comma:

Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come riscritto dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "15 ottobre 2020" sono sostituite con "termine dello stato di emergenza".

Motivazione [Proroga della tutela ai lavoratori fragili]: la modifica si propone di tutelare tutti i lavoratori fragili nel caso in cui non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, affinché il periodo di assenza dal lavoro sia equiparato al ricovero ospedaliero e non metta a rischio il contratto di lavoro.